

ACCORDO PER LA SPECIFICA DISCIPLINA REGIONALE DEL PREMIO DI RISULTATO
(erogazione anno 2018)

Il giorno 20 novembre 2018, in Salerno, presso la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo si sono incontrati

- La Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, rappresentata dalla Delegazione Sindacale di Federazione nella persona dell'Avv. Matteo D'Angelo (nel prosieguo indicata anche come la Federazione) con il Direttore Generale Rag. Francesco Vildacci, il Vice Direttore Generale Avv. Rodolfo Pierri, la Sig.ra Marta Capuano e l'assistenza tecnica di Federcasse con il Prof. Avv. Felice Testa

E



- FABI rappresentata dai Sigg.ri Franco Di Dio, Renato Lotano;
 - FIRST/CISL rappresentata dai Sigg.ri Rosario Giuliano, Giuseppe Siniscalchi Montereale, Ezio De Vita;
 - FISAC/CGIL rappresentata dai Sigg.ri Vincenzo Popolizio, Lucio Spampinato;
 - UILCA rappresentata dai Sigg.ri Carmine De Stefano, Fiorentina Di Giorgio, Maria Paola Barricella;
- (nel prosieguo tutte indicate anche come le OO.SS.).

Premesso che

- 1) L'art. 29 del c.c.n.l. per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle BCC/CRA, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 21.12.2012 (nel prosieguo indicato per brevità come il c.c.n.l.) prevede che al secondo livello di contrattazione territoriale vengono definite le regole per il Premio di Risultato (PDR);
- 2) le Organizzazioni Sindacali Regionali hanno richiesto i dati di bilancio relativi all'esercizio 2017, utili per la verifica della produttività e redditività delle Aziende associate alla Federazione ai fini di una negoziazione di specifica disciplina per l'erogazione di un PDR nell'anno 2018 e la calendarizzazione di un incontro per la verifica tecnica degli stessi; detto incontro tecnico si è svolto il 15 ottobre 2018 nel corso del quale le parti hanno condiviso le risultanze tecniche dei dati utili al calcolo del Premio di Risultato da poter erogare nell'anno 2018.
- 3) Le parti hanno convenuto di trattare in via autonoma, rispetto al negoziato per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale, non ancora avviato, la definizione dei criteri di erogazione del Premio di Risultato, con esclusivo riferimento all'erogazione dell'anno 2018 individuando una specifica disciplina che tiene conto degli andamenti medi delle BCC rappresentate nel periodo di misurazione;

Considerati

- a) Il perdurante stato di difficoltà del contesto economico regionale e nazionale che ancora non consente una solida prospettiva di sviluppo dell'iniziativa economica privata e della propensione al credito ed al risparmio;
- b) l'impatto economico che le criticità dei crediti e l'impiego di risorse finanziarie straordinarie ha avuto sui risultati raggiunti dalle Aziende associate alla Federazione nel periodo di misurazione innanzi indicato,



- c) la necessità di individuare criteri correttivi per assicurare la sostenibilità economica dell'erogazione del Premio di Risultato e la compatibilità dello stesso rispetto al complesso della disciplina contrattuale territoriale di secondo livello che potrà definirsi.

Dopo ampia ed approfondita analisi degli andamenti di produttività e redditività aziendali rispetto alle criticità innanzi sinteticamente descritte, le parti

convengono quanto segue

- 1) la premessa ed i *considerata* di cui sopra formano parte integrante ed essenziale del presente accordo, anche ai fini della sua interpretazione.
- 2) Il presente accordo individua una disciplina per l'erogazione del Premio di Risultato di cui al Contratto Collettivo Integrativo Regionale di secondo livello del 30.12.2013 (nel prosieguo CIR) e rispetto all'art. 29 e all'allegato F del c.c.n.l. per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali ed i BCC/CRA del 21.12.2012.
- 3) Il presente accordo si applica a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Aziende associate alla Federazione; per i rapporti di lavoro alle dipendenze della Federazione segue la specifica disciplina di cui alla nota a verbale posta in calce all'art. 1 del C.I.R. 7.5.2010.
- 4) La disciplina regionale del Premio di Risultato, da erogarsi nell'anno 2018, è integrata dalla valutazione degli andamenti sul periodo di misurazione che comprende l'esercizio precedente a quello di erogazione, nonché dall'applicazione di un correttivo proporzionale agli impatti che l'impiego di strumenti finanziari straordinari ha avuto sul conto economico delle Aziende associate, oltre al correttivo già previsto dal citato art. 29 c.c.n.l. riguardante gli impatti delle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento di crediti, considerando i limiti di sostenibilità economica del premio di cui ai *considerata* convenuti in premessa.
- 5) Per ogni Azienda destinataria del presente accordo gli importi complessivi riguardanti l'erogazione a titolo di PDR, da effettuare congiuntamente al pagamento delle retribuzioni del mese di Dicembre 2018, sono quelli risultanti dalla **tabella allegata sub "Allegato A"** che forma parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 6) I criteri di erogazione individuale del Premio di Risultato di cui al presente accordo sono quelli di cui all'Allegato "F" al c.c.n.l. di Categoria del 21.12.2012 da intendersi qui integralmente trascritti.
- 7) Al fine di fruire delle agevolazioni fiscali e contributive di cui all'art. 1, commi 184 e 184 *bis* nel loro combinato disposto con l'art. 51 del DPR 917/1986 (TUIR) Il PDR di cui ai precedenti punti 3) e 5), fino alla concorrenza di Euro 3.000,00, può essere convertito, per i lavoratori con reddito 2017 non superiore a Euro 80.000,00 e a scelta del lavoratore stesso, nell'acquisto, a carico del datore di lavoro, di servizi di *welfare* resi disponibili dal datore di lavoro stesso alla generalità dei lavoratori dipendenti.
- 8) I servizi di *welfare* di cui al precedente punto 7) sono individuati nelle seguenti tipologie acquistabili anche mediante sistemi monetici prepagati, piattaforme informatiche, ove

disponibili, per il lavoratore e/o i suoi familiari comunque nei limiti di cui all'art. 51, commi 2, 3 ultimo periodo, 4 del D.P.R. 917/1986 (TUIR):

- acquisto di libri di testo per la frequenza scolastica e/o universitaria;
- rette di iscrizione e/o di frequenza a istituti di istruzione d'ogni ordine e grado, nonché ad asili nido, comprese le mense scolastiche, i campi estivi ed invernali e gli altri viaggi di istruzione;
- abbonamenti a teatri, biblioteche, cinema, ludoteche, centri e/o piattaforme informatiche di scambio e/o condivisione di libri, dischi, film;
- iscrizione in centri ginnici e/o ricreativi;
- servizi assistenziali alla non autosufficienza della persona;
- versamento alla previdenza complementare di Categoria;
- abbonamenti mensili per il trasporto pubblico locale regionale ed interregionale;

in caso di scelta per la conversione di cui al comma precedente, l'importo da erogare individualmente a titolo di PDR in forza del presente accordo è aumentato di un importo pari al 20% a condizione che il servizio optato rientri nei limiti di cui al citato art. 51.



La scelta del lavoratore per fruire dei servizi di welfare dovrà essere comunicata al proprio datore di lavoro entro il 5 dicembre 2018;

Le modalità di opzione e di fruizione dei servizi di welfare di cui al precedente punto 7 e di cui al presente punto 8 sono indicate dagli uffici del personale di ciascuna azienda con apposita comunicazione di servizio.

- 9) Le Parti si danno reciprocamente atto che il PDR convenuto nel presente accordo, essendo riconducibile ad incrementi di produttività, efficienza e qualità, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico, sono assoggettati alla normativa fiscale e previdenziale vigente in materia in tassazione agevolata e sgravi contributivi a favore delle somme erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale a titolo di retribuzione variabile di risultato.
- 10) Le Parti considerano che ai sensi dell'articolo 5 DM 25 marzo 2016 il presente accordo collettivo segue i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, qualità, efficienza di cui all'articolo 1, commi 182 - 189 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e successive modificazioni e del D.M 25 marzo 2016, nonché della circolare dell'Agenzia delle Entrate 28/E del 15 giugno 2016.

Salerno, lì 20 Novembre 2018.

FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BCC


FABI FIRST/CISL FISAG/CGIL UILCA


ASSOCIATE	PREMIO DA EROGARE
NAPOLI	48.000
AQUARA	132.000
BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA	198.000
MONTE PRUNO DI FISCIANO ROSCIGNO E LAURINO	134.000
CILENTO SASSANO VALLO DI DIANO E LUCANIA	202.000
BUONABITACOLO	38.000
CAPACCIO PAESTUM	47.000
FLUMERI	97.000
BUCCINO	23.000
SERINO	34.000
TERRA DI LAVORO - CASAGIOVE	54.000
SAN MARCO - CALVI	49.000
COMUNI CILENTANI	70.000
SCAFATI E CETARA	
SALERNO	
TOTALE	1.126.000